SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 1967

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Presidenza e Interno)
e
10ª (Lavoro)

Presidenza del Presidente della 1ª Comm.ne
SCHIAVONE

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Di Nardo.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Luca De Luca manifesta numerose perplessità sul decreto in esame, la cui conversione in legge è, a suo avviso, da respingere. Infatti le determinazioni della Corte dei conti poste a fondamento del provvedimento in discussione si imperniano su tre criteri inaccettabili: quello del necessario raffronto tra categorie di personale eterogenee e quindi non paragonabili, quello del riferimento ad un decreto legislativo ormai giuridicamente incongruo, e quello, pretestuoso, del *deficit* degli istituti previdenziali. Inoltre, il comportamento della Corte dei conti nel comunicare ai presidenti degli enti le proprie determinazioni, induce a dubitare che la Corte stessa abbia travalicato i limiti ad essa posti dal nostro ordinamento giuridico.

Dopo un breve intervento del senatore Preziosi, prende la parola il senatore Fiore, ricordando la scarsa vitalità giuridica del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722. L'oratore soggiunge che bisogna cercare d'evitare a qualunque costo interferenze del potere esecutivo nella libera trattativa di lavoro, se non si vuol ledere il principio dell'autonomia sindacale; pertanto, sarebbe auspicabile che fossero gli stessi sindacati a modificare responsabilmente gli accordi in vigore.

Il primo problema che si appalesa di indilazionabile soluzione è quello della riforma

strutturale degli istituti previdenziali ed assistenziali: in mancanza di tale riforma, gli istituti medesimi non potranno mai funzionare in maniera accettabile.

Passando poi a trattare della capitalizzazione delle pensioni, il senatore Fiore afferma che essa è da eliminare totalmente; infine, illustrati alcuni emendamenti che, insieme agli altri senatori del Gruppo comunista Samaritani, Bitossi, Boccassi, Caruso, Aimoni e Brambilla, intende presentare agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, l'oratore ribadisce il concetto che se prima non sarà stato completato il riassetto retributivo e funzionale delle carriere statali, non sarà possibile ragionevolmente addivenire al raffronto, che la Corte dei conti pretende sia fatto, fra il trattamento dei personali statale e parastatale.

Successivamente, il senatore Gianquinto rileva che sarebbe stato compito dei Consigli di amministrazione dei vari enti, nonchè dei Ministri competenti, effettuare il raffronto di cui sopra: pertanto, l'attività sostitutiva esercitata nella circostanza dalla Corte dei conti appare per lo meno discutibile.

Per quanto attiene poi ai sospetti di illegittimità costituzionale sorti a proposito dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 più volte richiamato, l'oratore giudica che effettivamente tale articolo sia in aperto contrasto con l'articolo 36 della Carta costituzionale. Il senatore Gianquinto afferma poi che l'articolo 1 del decreto in esame dovrebbe limitarsi a stabilire la continuità dell'attuale ordinamento del settore, anche in deroga all'articolo 14 sopraindicato, nelle more dell'imminente ed ormai indilazionabile riforma generale della pubblica Amministrazione.

Il ministro Bosco replica brevemente al senatore Gianquinto, rilevando come Parlamento e Governo non possano disattendere le determinazioni di un organo di rilevanza costituzionale, quale è la Corte dei conti, e subordinare ad un avvenimento futuro ed incerto, se non altro per quel che concerne l'entrata in vigore della riforma, ogni decisione.

Interviene quindi nel dibattito il senatore Cesare Angelini, chiarendo i motivi che a suo tempo indussero il legislatore a fissare, nella misura del 20 per cento, la maggiorazione del trattamento economico del personale parastatale nei confronti di quello statale: ad avviso dell'oratore, il primo comma dell'articolo 1 dovrebbe essere sostituito da altro comma, del seguente tenore: « Entro il 31 maggio 1967 i Consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL dovranno deliberare le misure necessarie per stabilire il nuovo trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale dei rispettivi istituti, assegnando al più alto funzionario l'attuale retribuzione conglobata percepita dai Direttori generali preposti alla direzione delle aziende autonome dello Stato (F. S., Monopoli di Stato, ANAS).

I Consigli di amministrazione degli altri istituti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza sociale dovranno adottare analoghe delibere, con l'unica differenza di equiparare il trattamento economico del loro più alto funzionario a quello conglobato attualmente percepito dai Vice Direttori generali delle predette aziende autonome dello Stato.

Tali trattamenti economici potranno essere maggiorati nella misura non superiore al 20 per cento.

Le retribuzioni degli altri dipendenti saranno adeguate a quelle di cui ai precedenti commi secondo la qualità e quantità delle loro funzioni e prestazioni ».

Sempre a giudizio del senatore Angelini, nel primo comma dell'articolo 2 dovrebbe poi essere precisato che nessuna liquidazione potrà essere effettuata in capitale.

Il senatore Bermani, dal canto suo, propone che il primo comma dell'articolo 1 sia modificato nel senso di sostituire la data: « 31 maggio 1967 » con l'altra: « 30 giugno 1967 », al fine di consentire una meno affrettata soluzione del problema; inoltre, sempre nel primo comma, occorrerebbe sopprimere le parole « giuridico e di quiescenza ». Nel secondo comma la data del 31 maggio 1967 andrebbe ugualmente sostituita, e si dovrebbe sopprimere soltanto la parola: « giuridico ». L'oratore conclude il suo intervento preannunciando la presentazione di un ordine del giorno concernente il personale sanitario appartenente ai ruoli ospedalieri dell'INPS e dell'INAIL.

Anche il senatore Rotta ritiene che il decreto-legge debba essere opportunamente modificato, soprattutto al fine di assicurare un certo incentivo ai dipendenti particolarmente qualificati degli istituti previdenziali ed assistenziali. Ad avviso dell'oratore, la proposta del senatore Bermani, relativa alla soppressione della menzione di quello giuridico fra i trattamenti da adeguare ai sensi della nota determinazione della Corte dei conti, è da accogliere. Sarà però necessario precisare che la parte di trattamento economico e di quiescenza che eventualmente eccedesse l'ammontare stabilito con le deliberazioni dei Consigli di amministrazione degli istituti dovrebbe continuare ad essere corrisposta a titolo di assegno aggiuntivo alla qualifica, utile a tutti gli effetti. Inoltre, l'intiero articolo 2 dovrebbe essere sostituito con altro, del seguente tenore: « Al personale degli Istituti, di cui all'articolo precedente, soggetto alle assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potrà essere liquidato in capitale il trattamento di previdenza, maturato, in misura superiore al 20 per cento.

Al personale degli Istituti di cui all'articolo precedente iscritto a fondi, casse, gestioni, per forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, la liquidazione in capitale del trattamento di previdenza maturato non potrà essere superiore al 60 per cento.

In luogo della liquidazione in capitale, per il residuo trattamento di previdenza maturato, si applicheranno i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia ».

Il senatore Chabod richiama quindi l'attenzione delle Commissioni sull'eccessiva ampiezza che ha assunto la discussione del provvedimento: a suo avviso, la conversione in legge di un decreto non dovrebbe dar luogo a proposte di radicali mutamenti. Inoltre la Corte dei conti, organo costituzionale di particolare prestigio, merita la massima considerazione. Dopo avere affermato che la XV disposizione transitoria e finale della Costituzione ha risolto in via definitiva il problema della piena efficacia giuridica del decreto legislativo luogotenenziale n. 722, il senatore Chabod conclude il suo intervento dichiarando che il decreto-legge in esame, rappresentando in via transitoria un rimedio ad una situazione fattasi ormai insostenibile, è da accogliere — eventualmente con qualche lieve modificazione —, senza alcuno scrupolo di illegittimità costituzionale o di inopportunità politica.

(*La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 16,30*).

Il senatore Boccassi, pur riservandosi di intervenire con maggiore ampiezza dinanzi all'Assemblea, propone di aggiungere al decreto-legge un articolo 2-*bis* del seguente tenore: « Il trattamento giuridico, economico e di quiescenza, attualmente praticato al personale sanitario appartenente ai ruoli ospedalieri dell'INPS e dell'INAIL, che gestiscono ospedali, resterà in vigore sino al 31 dicembre 1967.

« Entro il suddetto termine i Consigli di amministrazione dei due Enti dovranno disciplinare il trattamento del predetto personale riferendosi all'ambito ospedaliero e alla stregua delle " norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali " di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni, con l'eventuale ricorso a particolari norme di applicazione e transitorie ».

Dopo un breve intervento del senatore Macaggi, il relatore, senatore Torelli, riassume i termini del dibattito, replicando ai vari oratori intervenuti.

Il relatore conclude il suo intervento manifestando l'opinione che la parificazione dei trattamenti potrà essere condotta a termine in modo soddisfacente soltanto se il Governo collaborerà strettamente con i Consigli di amministrazione degli Enti, e osservando che il problema risolto con il decreto-legge da convertire non è poi di grave momento: la soluzione di esso può essere facile qualora sussista concordia di intenti.

Prende successivamente la parola il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco il quale, dopo aver ricordato la determinazione della Corte dei conti che ha reso

necessario il ricorso al decreto-legge, si sofferma sui motivi di urgenza e necessità, la cui sussistenza gli appare indubbia.

L'oratore affronta successivamente la questione, toccata da alcuni oratori concernente la legittimità dell'intervento della Corte: tale intervento appare pienamente giustificato in quanto si fonda sull'articolo 100 della Costituzione e sulla successiva legge di attuazione; inoltre, i dubbi sollevati da talune parti sulla permanenza in vigore del decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, appaiono infondati in quanto tale disposizione è stata successivamente applicata in sede giurisdizionale ed anche richiamata in sede legislativa.

Il Ministro Bosco contesta quindi l'affermazione secondo la quale la determinazione della Corte dei conti e il decreto-legge che ne è conseguito vengano a porre nel nulla gli accordi sindacali intercorsi tra i previdenziali e gli Enti. Infatti, prosegue l'oratore, tali accordi sono stati sempre subordinati alla condizione di un adeguamento del trattamento retributivo dei previdenziali a quello dei dipendenti dello Stato. A dimostrazione di tale asserzione il Ministro del lavoro fornisce una dettagliata analisi delle diverse fasi di discussione del problema in sede governativa e sindacale.

Tutto ciò, prosegue l'oratore, conferma la giustezza della scelta operata dal Governo, che si è riservato un periodo di tempo per giungere ad una soluzione definitiva della questione. L'adeguamento delle retribuzioni dovrà avvenire in base a princìpi di equità che, pertanto, non è opportuno cristallizzare nella legge di conversione.

Dopo essersi associato all'invito del relatore di non drammatizzare la questione, il Ministro si sofferma brevemente sull'articolo 1 assicurando al senatore Torelli che il Governo collaborerà attivamente con i Consigli di amministrazione degli Enti per condurre in porto l'adeguamento e conclude il suo intervento osservando, a proposito dell'articolo 2, che il divieto di continuare a concedere le cosiddette superliquidazioni è ispirato ai dubbi che sussistono circa la legittimità delle norme che stanno alla base di esse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta di domani mattina.

La seduta termina alle ore 19.

GIUSTIZIA (2ª)

Presidenza del Presidente
LAMI STARNUTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1808), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge dall'articolo 9, relativo alla ordinanza ed ingiunzione ed all'opposizione.

Al suddetto articolo sono stati proposti taluni emendamenti dai senatori Kuntze, Rendina e Maris e dal Presidente Lami Starnuti. Tali emendamenti concernono, in particolare, i commi secondo, quarto e quinto riguardanti rispettivamente il termine per il pagamento stabilito dalla ingiunzione, la facoltà degli interessati di proporre opposizione davanti al pretore, la sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione.

Sulle disposizioni recate dall'articolo e sugli emendamenti proposti si apre, quindi, un ampio dibattito, al quale prendono parte numerosi senatori.

Il senatore Maris illustra gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista. I senatori Berlingieri e Gramegna muovono osservazioni, in particolare sul secondo e sul quarto comma, sostenendo l'opportunità di alcune modificazioni. Il senatore Pafundi dichiara di ritenere, invece, che l'articolo debba essere approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Il senatore Morvidi, richiamandosi ai criteri ispiratori del disegno di legge, propone anch'egli talune modificazioni a vari punti dell'articolo. Il senatore Fenoaltea esprime la preoccupazione che — modificandosi talune disposizioni dell'articolo — possano venir meno le finalità del provvedimento, facendo rifluire un cospicuo numero di procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria.

Agli oratori intervenuti replica il sottosegretario Misasi, il quale osserva anzitutto che con le nuove disposizioni che si intende introdurre ci si verrebbe a trovare di fronte a sanzioni non aventi più carattere penale, ma pur sempre riferentisi a fatti illeciti. Il rappresentante del Governo sostiene il mantenimento della formulazione in esame: afferma — tra l'altro —, al riguardo, che l'opposizione degli interessati all'ingiunzione di pagamento deve esser fatta per mezzo del ricorso e sostiene, inoltre, l'esigenza di stabilire che l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo, lasciando — nel contempo — al magistrato la facoltà di sospendere l'esecuzione forzata, ove lo ritenga opportuno.

Il sottosegretario Misasi esprime, quindi, avviso contrario all'emendamento presentato dal senatore Lami Starnuti, col quale si propone, tra l'altro, che — contro l'ordinanza per il pagamento della somma dovuta a seguito della infrazione commessa — gli interessati possano proporre azione anche davanti al conciliatore, oltre che davanti al pretore. Esprime, inoltre, perplessità sullo emendamento di parte comunista al secondo comma dell'articolo, tendente a precisare che l'ingiunzione prefigge per il pagamento il termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

Il Presidente — premesso di non insistere sugli emendamenti da lui proposti, che si riserva di ripresentare nel corso del dibattito dinnanzi all'Assemblea — pone, quindi, ai voti gli emendamenti dei senatori Kuntze, Rendina e Maris al secondo comma dell'articolo 9. Tali emendamenti sono respinti dalla Commissione.

È accolto, invece, un emendamento sostitutivo al terzo comma, proposto sempre dai suddetti senatori. Tale comma risulta, pertanto così formulato: « L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo ».

Dopo interventi dei senatori Gramegna, Berlingieri e Armando Angelini e del sottosegretario Misasi, il senatore Maris ritira due emendamenti da lui proposti, insieme ai senatori Kuntze e Rendina, al quarto ed al sesto comma dell'articolo, riservandosi di ripresentarli dinnanzi all'Assemblea.

La Commissione respinge, successivamente, un emendamento del senatore Maris al quinto comma dell'articolo.

L'articolo 9 è, quindi, approvato nel suo complesso.

Successivamente la Commissione approva — sempre su proposta dei senatori Kuntze, Rendina e Maris — la soppressione degli articoli 10 e 11. L'articolo 12 è approvato senza modificazioni; l'articolo 13, invece, è approvato con un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, su proposta dei senatori Kuntze, Rendina e Maris. Ugualmente su proposta degli stessi senatori è approvata la soppressione dell'articolo 14.

Senza modificazioni sono successivamente approvati gli articoli 15 e 16.

All'articolo 17, il senatore Maris propone un emendamento sostitutivo del primo comma. Dopo un breve intervento del rappresentante del Governo, che esprime l'avviso che sia opportuno un esame più approfondito del suddetto emendamento nel corso del dibattito dinnanzi all'Assemblea, il senatore Maris — con questa intesa — dichiara di non insistere sull'emendamento stesso.

Gli articoli 17 e 18 sono quindi approvati nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione, esaurito l'esame del disegno di legge, dà mandato al relatore di presentare la relazione all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Commissioni riunite

1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

10ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 12 gennaio 1967, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (1971).

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30